



COMUNE DI POGNO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 23/04/2024

Oggetto: TARI (tassa rifiuti) - Determinazione tariffe per l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARACCHINI MARIA ELIANA	Presente	PAONESSA FABIO	Presente
BUCCI MAURO	Presente	PRINCIPALE ANTONIO	Presente
BUONO ANTONIO SAMUELE	Presente	PIRALLA ALICE	Giust.
DE RUOSI FRANCESCO	Giust.	DE MARCO ROSARIA	Giust.
FARINELLO SERENA	Presente	RIGOLI ANDREA	Presente
PAFFONI MARCO	Presente		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PARACCHINI MARIA ELIANA in qualità di SINDACO assistito dal IL SEGRETARIO COMUNALE Signor NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA.

OGGETTO: TARI (tassa rifiuti) - Determinazione tariffe per l'anno 2024.

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to : **CACCIAMI D.ssa ENRICA**

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to : **CACCIAMI D.SSA ENRICA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2023 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani per l'anno 2023;

Richiamata la precedente deliberazione con la quale è stato disposto l'aggiornamento del PEF per il biennio 2024/2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per il 2024 pari ad € 181.842,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024 secondo il metodo approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI riclassificato che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad €. 181.842,00;

Ritenuto inoltre di dare evidenza che non è stato necessario operare conguagli per gli anni precedenti;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno **2024** del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è risultato di complessivi €.181.842,00;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- così come avvenuto nell'anno precedente, si ritiene continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 53% per le utenze domestiche e del 47% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche i medesimi coefficienti già utilizzati negli anni precedenti.

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni".

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura pari al 5% fissata dalla Provincia di Novara

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare **n. 13 del 26/04/2023**.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Richiamato l'art.3 comma 5-quinquies del cosiddetto Decreto Milleproroghe 2022 il quale prevede che, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 147/2013, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Visto inoltre il "DL Aiuti" che introduce una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal "dl milleproroghe" al 30

aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Udito l'intervento del Sindaco che fa presente che le tariffe sono state calcolate sulla base del Piano economico finanziario (PEF) precedentemente approvato; il 10% di incremento ISTAT si riflette sulle tariffe; informa che il Comune conta il 91% di utenze domestiche e il 9% di utenze non domestiche; l'incremento massimo applicato alle tariffe è inferiore al 10% e si assesta intorno al 3-4% e solo in alcuni casi raggiunge l'8%;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
<i>n. 8</i>	<i>zero</i>	<i>n. 8</i>	<i>n. 8</i>	<i>zero</i>

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2024, le tariffe della TARI come da prospetti allegati.
- 2) di dare atto che eventuali riduzioni a favore di attività economiche e/o soggetti in particolari condizioni di disagio economico potranno essere riconosciute con successivi provvedimenti sulla base della vigente normativa, del regolamento comunale e nei limiti delle risorse di bilancio.
- 3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Novara;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,
Su proposta del Sindaco Presidente,
Stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai convenuti il quale dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
<i>n. 8</i>	<i>zero</i>	<i>n. 8</i>	<i>n. 8</i>	<i>zero</i>

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 2677, onde dar corso celermente ai relativi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to : PARACCHINI MARIA ELIANA

Il Segretario Comunale

F.to : NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/05/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pogno, lì _____

Il Segretario Comunale

F.to:NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/ 2000)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/ 2000)

Il Segretario Comunale

NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale

NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA